



## **COMUNE DI SANT'EGIDIO ALLA VIBRATA**

**(Provincia di Teramo)**

Tel. 0861/846511 – Fax 0861/840203 – Part. IVA: 00196900674

e-mail: [info@comune.santegidioallavibrata.te.it](mailto:info@comune.santegidioallavibrata.te.it)

### **AREA ECONOMICO-AMMINISTRATIVA**

**SERVIZIO:**

**DETERMINAZIONE**

**COPIA**

**Numero 132 del 12/08/2022**

**Reg. generale n. 252**

**Oggetto: SERVIZIO DI TRASPORTO ED ASSISTENZA SCOLASTICA -  
DETERMINA A CONTRARRE**

#### **IL DIRIGENTE DELL'AREA**

Vista la Deliberazione della G.C. n.163 del 17/10/2002, esecutiva, con la quale veniva approvato il vigente Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

Visto il Decreto del Sindaco con il quale sono stati nominati i Responsabili di Area;

Visto il D. L.vo n.267 del 18 agosto 2000 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";

Vista la L. n.241/1990 sul procedimento amministrativo;

**PREMESSO** che:

- con deliberazione C.C. n.15 del 14/05/2017 si stabiliva di procedere all'esternalizzazione di parte del servizio di trasporto scolastico degli alunni frequentanti le scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di I° grado del territorio, demandando al Dirigente dell'Area Economico-Amministrativa l'avvio operativo della specifica gara d'appalto per l'individuazione del contraente, mediante il sistema della procedura aperta ai sensi dell'art.60, comma 1, del D. Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii. nonché l'adozione dei relativi provvedimenti attuativi;
- che con determinazione dell'Area Economico-Amministrativa n.22 del 02/02/2018 (R.G. n.29) è stato approvato il bando di gara relativo all'affidamento del servizio di trasporto e di assistenza sullo scuolabus tipo IVECO CC80E18M 86 targato AH759FK - per un periodo di anni tre - con i relativi allegati quali il capitolato speciale di appalto, il disciplinare di gara, l'istanza di partecipazione, la dichiarazione del sopralluogo di presa visione dei percorsi e lo schema di offerta economica;
- con determinazione dell'Area Economico-Amministrativa n.59 del 26/03/2019 (R.G.82) si affidava per un periodo di anni tre l'appalto relativo al servizio di trasporto ed assistenza scolastica sullo scuolabus tipo IVECO CC80E18M 86 targato AH759FK alla ditta Consorzio Intercoop Società Cooperativa Sociale, sede legale in Via Mediterraneo n.16, Petacciato (CB), P. IVA 00884460676 che aveva conseguito il punteggio di 71,08/100 per un importo complessivo pari ad € 150.684,16, corrispondente ad un ribasso pari al 1,86% per la durata di anni tre ovvero dal 01/05/2019 al 30/04/2022;
- con contratto di usufrutto stipulato in data 17/04/2019 rep. n.1536 si concedeva in usufrutto lo scuolabus di proprietà del Comune di Sant'Egidio alla Vibrata targato AH759FK, ai sensi dell'art.87 comma 3 del Nuovo Codice della Strada impegnando l'affidatario a modificare a proprie spese il libretto di circolazione del mezzo interessato per il periodo corrispondente alla durata del contratto;

**CONSIDERATO** che:

- l'appalto del servizio aveva ad oggetto l'utilizzo dello scuolabus di proprietà comunale Autobus tipo IVECO CC80E18M 86 targato AH759FK, successivamente rimmatricolato con targa FX855HH da parte della ditta affidataria che doveva garantire la presenza del conducente e dell'assistente alla vigilanza durante il servizio di trasporto scolastico degli alunni residenti e non nel territorio del Comune di Sant'Egidio alla Vibrata frequentanti le scuole dell'infanzia statali e paritarie, le scuole primarie e la scuola secondaria di I° grado; il servizio di trasporto per attività scolastiche (viaggi e gite d'istruzione) e per la partecipazione ad attività ricreative e/o culturali programmate dal Comune (es. colonia marina);
- l'appalto, ai sensi dell'art.1 del capitolato di gara, aveva ad oggetto anche il servizio di trasporto e di assistenza sugli altri mezzi adibiti al trasporto scolastico, di proprietà dell'Ente, per necessità sopravvenute del personale dipendente dell'Ente stesso (es. malattie, permessi, etc.) e la disponibilità di uno o più mezzi per l'effettuazione di sostituzioni nel caso di improvvisa indisponibilità di uno o più scuolabus;

**DATO ATTO** che:

- ai sensi dell'art.2 del capitolato di gara, approvato con determinazione dell'Area Economico-Amministrativa n.22 del 02/02/2018 (R.G.29), si stabiliva che, qualora alla data di scadenza del contratto, non fosse stato individuato il nuovo soggetto affidatario del servizio di trasporto scolastico, l'aggiudicatario dell'appalto era tenuto a garantire la prosecuzione del servizio fino alla individuazione del nuovo soggetto, ai sensi dell'art.106, comma 11, del D. Lgs. n.50/2016;
- con deliberazione C.C. n.11 del 18/04/2022 si è stabilito di prorogare l'affidamento relativo al servizio di trasporto ed assistenza scolastica sull'automezzo di proprietà

comunale Autobus tipo IVECOCC80E18M 86 ed agli altri servizi indicati nell'art.1 del capitolato d'appalto, alla ditta Consorzio Intercoop Società Cooperativa Sociale con sede legale in Petacciato (CB) P. IVA 00884460676 per ulteriori due mesi e comunque fino al mese di luglio, qualora dovesse esplicitarsi la colonia estiva, ovvero limitatamente al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure imprescindibili per l'individuazione di un nuovo contraente, ai sensi dell'art.106, comma 11, del D. Lgs. n.50/2016, agli stessi prezzi, patti e condizioni stabiliti dalla convenzione in essere;

- nello stesso atto deliberativo si dava atto che si sarebbe espletata una gara ad evidenza pubblica per l'affidamento del servizio di trasporto ed assistenza scolastica per un periodo di anni tre, decorrenti dall'anno scolastico 2022/2023 mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa anche mediante eventuale ricorso alla Centrale Unica di Committenza dell'Unione di Comuni Città Territorio Val Vibrata o oltre equivalenti;

RICHIAMATI i principi ispiratori che costituiscono riferimento per la P.A. per l'affidamento e l'esecuzione di appalti di opere, lavori, servizi, forniture, indicati nell'art.30 del D. Lgs. n.50/2016, quali: economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità;

CONSIDERATO che in base alla vigente normativa in materia di acquisizione di beni e servizi restano operative le disposizioni in tema di obbligo di utilizzo degli strumenti telematici di negoziazione ed in particolare:

- l'obbligo per gli Enti Locali di avvalersi delle convenzioni Consip ovvero di utilizzare i parametri prezzo qualità come limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma (art.26, comma 3, L. n.488/1999 e art.1, comma 449, L. n.296/2006);
- l'obbligo per le Amministrazioni Pubbliche di fare ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a € 5.000,00 e al di sotto della soglia di rilievo comunitario (art.1 comma 450 della L. n.296/2006 così come modificato dall'art.130 della L. n.145/2018);

VERIFICATO che non risultano esistenti, alla data della presente determinazione, convenzioni attive stipulate da CONSIP o dai soggetti aggregatori, istituiti con deliberazione A.N.A.C. n.31 del 17 gennaio 2018, in attuazione dell'art.9 comma 3 del D.L. 66/2014, convertito con modificazioni dalla L. n.89/2014, ai quali ricorrere per l'acquisizione del servizio in oggetto, facente parte della categorie merceologiche, individuate con D.P.C.M. dell'11 luglio 2018 per le quali sussiste l'obbligo di ricorrere ai soggetti aggregatori stessi;

DATO ATTO che le Amministrazioni Pubbliche obbligate ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni quadro stipulate da Consip e dalle centrali di committenza regionali possono procedere, qualora la convenzione non sia disponibile, allo svolgimento di autonome procedure di acquisto (art.1, comma 3, del D. L. n.95/2012 convertito con modificazioni dalla Legge n.135/2021);

VISTO l'art.37, comma 4, del D. Lgs. n.50/2016 che prevede per i Comuni non capoluogo di Provincia l'acquisizione di beni, servizi e lavori ricorrendo ad una delle seguenti modalità: a) ad una centrale di committenza od a soggetti aggregatori in possesso della necessaria qualificazione di cui all'art.38 del D. Lgs. n.50/2016, b) mediante Unioni di Comuni costituite e qualificate come centrali di committenza, ovvero associandosi o consorziandosi in centrali di committenza nelle forme previste dall'ordinamento, c) alla stazione unica appaltante costituita presso gli enti di area vasta ai sensi della L. n.56/2014;

DATO ATTO che le disposizioni dell'art.37 comma 4 del D. Lgs.n.50/2016 sono sospese fino al 30 giugno 2023 dall'art.1, comma 1, lett. a), della L. n.55/2019, come modificato

dall'art.8, comma 7 della L. n.120/2020 e poi dall'art.52, comma 1, lettera a), sub. 1.2, della L. n.108/2021 e, pertanto, le Amministrazioni in possesso della necessaria qualificazione di cui all'art.38 del D. Lgs. n.50/2016 possono procedere autonomamente nell'espletamento delle gare;

CONSIDERATO pertanto che si procederà ad espletare la gara relativa al servizio del trasporto ed assistenza scolastica in maniera autonoma utilizzando mezzi di comunicazione elettronici di cui all'art.5-bis del D. Lgs. n.82/2005 nello svolgimento delle procedure di affidamento, trattandosi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario ma superiore ad euro 40.000,00 ai sensi dell'art.40 del D. Lgs. n.50/2016, e, nello specifico, come indicato nella deliberazione del C.C. n.11 del 14/04/2022 la piattaforma telematica ideata dalla Centrale Unica di Committenza presso l'Unione di Comuni Città Territorio Val Vibrata;

VISTO:

- l'art.192 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n.267 che stabilisce la necessità di adottare apposita determinazione a contrattare per definire il fine, l'oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali del contratto che si intende stipulare, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;
- l'art.32 (*fasi delle procedure di affidamento*), comma 2, del D. Lgs. 18 aprile 2016 n.50, il quale dispone che "*prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte*";

DATO ATTO che gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte sono quelli sottoindicati:

1. *fine dell'appalto*: garantire la continuità del servizio di trasporto scolastico degli alunni della scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di I° grado;
2. *oggetto dell'appalto*: affidamento del servizio di trasporto scolastico e di vigilanza sullo scuolabus tipo IVECO CC80E18M 86 targato FX855HH con disponibilità, su richiesta dell'Amministrazione, di garantire il servizio di trasporto su altri scuolabus ed il servizio di sostituzione di scuolabus momentaneamente indisponibili;
3. *clausole contrattuali*: le clausole negoziali essenziali sono contenute nel capitolato speciale che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
4. *modalità e criterio di aggiudicazione*: procedura aperta ai sensi dell'art.60 del D. Lgs. n.50/2016 con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art.95, comma 6, del D. Lgs. n.50/2016;
5. *forma del contratto*: il contratto verrà stipulato in forma pubblica amministrativa;
6. *durata dell'appalto*: l'appalto avrà durata di 3 (tre) anni a decorrere dall'anno scolastico 2022/2023, con possibilità di rinnovo per un ulteriore anno scolastico, ai sensi dell'art.63, comma 5, del D. Lgs. n.50/2016, su richiesta della Stazione Appaltante e con obbligo dell'appaltatore di accettarlo alle medesime modalità e condizioni;

RICHIAMATO l'art.51 del D. Lgs. n.50/2016 il quale stabilisce che, al fine di favorire l'accesso delle microimprese, piccole e medie imprese, le stazioni appaltanti suddividono gli appalti in lotti funzionali o in lotti prestazionali in conformità alle categorie o specializzazioni nel settore dei lavori, servizi e forniture motivando la mancata suddivisione dell'appalto in lotti nel bando di gara;

CONSIDERATO che:

- il "lotto" identifica uno specifico oggetto dell'appalto la cui realizzazione è tale da assicurarne funzionalità, fruibilità e fattibilità, indipendentemente dalla realizzazione delle altre parti (cfr. Cons. St., sez. II, 7 novembre 2007, n.2803);
- l'articolazione dell'appalto in più parti deve garantire che ogni singola frazione abbia

una funzionalità che ne consenta l'utilizzazione compiuta mentre è precluso il frazionamento quando le frazioni sono inserite in una prestazione che può assumere valore e utilità solo se unitariamente considerata;

PRESO ATTO, pertanto, che ai sensi all'art.51, comma 1 del D. Lgs. n.50/2016, l'acquisizione oggetto di affidamento non può essere ulteriormente scomposta in lotti funzionali o prestazionali in quanto costituenti un lotto funzionale unitario non frazionabile o ulteriormente suddivisibile in termini fisici o prestazionali senza compromettere l'efficacia complessiva del servizio da espletare (impossibilità oggettiva); RITENUTO che occorre provvedere con urgenza all'attivazione delle procedure per l'indizione della gara e la pubblicazione del bando al fine di rispettare, oltre che tutti i successivi adempimenti amministrativi per l'espletamento della gara, i tempi di definizione del contratto in tempi brevi, anche in considerazione del servizio da espletarsi;

PREDISPOSTI per l'espletamento della gara il bando con i relativi allegati quali il capitolato d'appalto, il disciplinare di gara, l'istanza di partecipazione e lo schema di offerta economica che, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto e contengono anche gli stessi elementi per la sottoscrizione del contratto, ai sensi dell'art.192 del D. Lgs. n.267/2000 e pertanto con la loro approvazione si intende ottemperato il disposto di cui al comma 1 del suddetto art.192 e del comma 2 dell'art.32 del D. Lgs. n.50/2016;

CONSIDERATO che la pubblicazione della presente procedura viene disposta secondo quanto stabilito dalle norme individuate dal Codice dei Contratti tenuto conto dell'importo complessivo dell'appalto ai sensi dell'art.35 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

DATO ATTO che:

- l'importo complessivo dell'appalto ammonta ad € 211.928,79 di cui € 1.157,88 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso e che non sono presenti rischi interferenziali e pertanto non è stato predisposto il D.U.V.R.I. (Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali);
- in base all'importo a base d'asta dell'appalto questo Ente, quale Stazione Appaltante di cui all'art.3, comma 1 lettera o) del D. Lgs. n.50/2016 deve provvedere al pagamento del contributo in favore dell'ANAC dell'importo di € 225,00 come stabilito nella deliberazione A.N.A.C. del 21 dicembre 2021 n.830 recante "Attuazione dell'art.1 commi 65 e 67 della Legge 23 dicembre 2005 n.266 per l'anno 2022";

RITENUTO dover precisare che le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi del combinato disposto dagli artt.4 e 5, della L. n.241/1990 e s.m.i. e dell'art.31 del D.Lgs. n.50/2016, sono attribuite al Dirigente dell'Area Economico-Amministrativa Dott. Andrea Luzi;

VISTO che il comma 5 dell'art. 3 della L. n.136/2010, così come sostituito dall'art.7 comma 1, lettera a. della L. n.217/2010, prevede, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, che gli strumenti di pagamento debbano riportare il codice identificativo di gara (CIG) e che, a tal fine, si è provveduto a richiedere, con il Sistema Informativo di monitoraggio delle gare (SIMOG), il codice CIG 936781557D per la gara d'appalto di che trattasi come indicato nell'oggetto del presente atto;

DATO ATTO che i bandi di procedure di gara ordinarie riferite ad appalti di forniture e servizi dal valore inferiore alla soglia comunitaria devono essere pubblicati, ai sensi degli art.29 comma 2, 73 comma 4 e 216 comma 11 sulla G.U.R.I., ed entro 2 giorni, sul profilo del committente e sulla piattaforma informatica del M.I.T. anche attraverso sistemi informatizzati regionali (art.73 del Codice e art.2 del D.M. 2 dicembre 2016 emanato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti);

DATO ATTO che il sottoscritto Dirigente ed il Responsabile del procedimento, con la

sottoscrizione del presente provvedimento attestano, ai sensi dell'art.6-bis della L. n.241/1990 e dell'art.1, comma 9, lett. E) della Legge n.190/2012, l'insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti dello stesso e del suo destinatario; TENUTE presenti le disposizioni vigenti in materia;

## **DETERMINA**

1. la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto e ne costituisce motivazione ai sensi dell'art.3 della L. n.241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni;
2. di dare atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.192 del D. Lgs. n.267/2000, che:
  - *fine dell'appalto*: garantire la continuità del servizio di trasporto scolastico degli alunni della scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di I° grado;
  - *oggetto dell'appalto*: affidamento del servizio di trasporto scolastico e di vigilanza sullo scuolabus tipo IVECO CC80E18M86 targato FX855HH con disponibilità, su richiesta dell'Amministrazione, di garantire il servizio di trasporto su altri scuolabus ed il servizio di sostituzione di scuolabus momentaneamente indisponibili;
  - *clausole contrattuali*: le clausole negoziali essenziali sono contenute nel capitolato speciale che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
  - *modalità e criterio di aggiudicazione*: procedura aperta ai sensi dell'art.60 del D. Lgs. n.50/2016 con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art.95, comma 6, del D. Lgs. n.50/2016;
  - *forma del contratto*: il contratto verrà stipulato in forma pubblica amministrativa;
  - *durata dell'appalto*: l'appalto avrà durata di 3 (tre) anni a decorrere dall'anno scolastico 2022/2023, con possibilità di rinnovo per un ulteriore anno scolastico, ai sensi dell'art.63, comma 5, del D. Lgs. n.50/2016, su richiesta della Stazione Appaltante e con obbligo dell'appaltatore di accettarlo alle medesime modalità e condizioni;
3. di approvare il bando di gara con i relativi allegati quali: il capitolato d'appalto (allegato A), il disciplinare di gara (allegato B), l'istanza di partecipazione (allegato C), la dichiarazione del sopralluogo di presa visione dei percorsi (allegato D), il modello di dichiarazione per Consorzi di Cooperative (allegato E), il modello di dichiarazione per ATI/Consorzi di imprese (allegato F), lo schema di offerta economica (allegato G) che, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
4. di dare atto, ai sensi dell'art.3 della L. n.241/1990 e ai sensi dell'art.31 del D. Lgs. n.50/2016 ss.mm.ii, che il Responsabile Unico del Procedimento è il Dirigente dell'Area Economico-Amministrativa;
5. dare atto che il presente provvedimento unitamente a tutti gli allegati ad esso, nel rispetto della normativa in tema di trasparenza di cui al D. Lgs. n.33/2013 e s.m.i., verrà pubblicato sul sito del Comune di Sant'Egidio alla Vibrata, nella sezione "Amministrazione Trasparente" e sul sito della Centrale Unica di Committenza presso l'Unione di Comuni Città-Territorio Val Vibrata;
6. di dare atto che il bando di gara verrà pubblicato ai sensi degli artt.29, comma 2, 73, comma 4, e 216, comma 11, del D. Lgs. n.50/2016 sulla G.U.R.I., sul profilo del committente e sulla piattaforma informatica del MIT;
7. di impegnare la somma di euro 225,00 quale contributo dovuto dalla Stazione Appaltante in favore dell'A.N.A.C. di cui alla deliberazione ANAC 21 dicembre

2021 n.830 recante "Attuazione dell'art.1 commi 65 e 67 della Legge 23 dicembre 2005 n.266 per l'anno 2022 con imputazione della spesa sul bilancio del corrente esercizio finanziario 2022 alla Missione 1 - Programma 2 - Titolo 1 - Macroaggregato 3 - Capitolo 82/2 "Spese generali di funzionamento - Prestazioni di servizi";

8. di dare atto che il sottoscritto Dirigente ed il Responsabile del procedimento, con la sottoscrizione del presente provvedimento attestano, ai sensi dell'art.6-bis della L. n.241/1990 e dell'art.1, comma 9, lett. E) della L.n.190/2012, l'insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti dello stesso e del suo destinatario.

La presente determinazione, ai sensi dell'art.183, comma 7, del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n.267, diventa esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile del Settore Economico Finanziario.

Il Dirigente dell'Area  
Economico-Amministrativa  
F.to Dott. Andrea Luzi

Il Responsabile del procedimento  
F.to Dott.ssa Domenica Moreschini

La presente Determinazione viene trasmessa al Servizio Bilancio, Programmazione Finanziaria, Tributi, Risorse Umane in data 12/08/2022.

Il Dirigente dell'Area  
Economico-Amministrativa  
F.to Dott. Andrea Luzi

---

Vista la determinazione di che trattasi, si esprime parere contabile FAVOREVOLE e si attesta che:

L'adozione del presente atto non comporta alcuna spesa a carico del Bilancio comunale.

Per la spesa derivante dal presente atto esiste la relativa copertura finanziaria e ne è stata eseguita la registrazione sul Bilancio del corrente esercizio finanziario al cap.

Impegno n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ .

Liquidazione n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ .

Sant'Egidio alla Vibrata (TE), \_\_\_\_\_

Il Dirigente dell'Area  
Economico-Amministrativa  
F.to Dott. Andrea Luzi

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Prot. n. \_\_\_\_\_

Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi.

Sant'Egidio alla Vibrata (TE), \_\_\_\_\_

Il Messo Comunale

---

E' copia conforme all'originale.

Sant'Egidio alla Vibrata (TE), \_\_\_\_\_

Il Dirigente dell'Area

---

Copia della presente determinazione viene trasmessa:

all'Assessore competente;

al Segretario Comunale;

al Responsabile del Servizio competente.

Sant'Egidio alla Vibrata (TE), \_\_\_\_\_

Il Responsabile del procedimento